

Oggetto: Trasmissione Verbale della Conferenza Paesaggistica, convocata per il giorno 16 novembre 2018, presso la Regione Toscana, Via di Novoli, 26 Firenze – relativo alla Conformazione del “Piano Operativo” del Comune di Rosignano Marittimo.

Alla c.a. Comune di Rosignano Marittimo

Provincia di Livorno

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo per la
Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio per le Province di Pisa e Livorno


Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politi-
che Abitative, Settore Pianificazione del Territo-
rio

SEDE

Con la presente si trasmette copia del Verbale della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore e Dirigente del Settore
Ing. Aldo Ianniello





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche
Abitative

*Settore Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio*

*Conferenza paesaggistica art. 21
del PIT/PPT*

Oggetto: Comune di Rosignano Marittimo (LI) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della "Disciplina del Piano" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico relativo alla conformazione della Piano Operativo comunale.

2a Convocazione - 16.11.2018

Il giorno 16/11/2018, negli Uffici del Settore Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Via di Novoli, 26, Firenze, sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con note del 25/10/2018, prot. n. 494498 e del 07/11/2018, prot. n. 510746.

per la **Regione Toscana**, Ing. Aldo Ianniello, Direttore Urbanistica e Politiche Abitative, Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con funzioni di Presidente; Arch. Cecilia Berengo, P.O. nel Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; Arch. Paola Gatti, Istruttore del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; Arch. Alessandro Marioni, P.O. nel Settore Pianificazione del Territorio;

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, risulta assente e ha trasmesso il proprio contributo di competenza per la presente seduta di Conferenza Paesaggistica con nota pervenuta via pec in data odierna, prot. n. 524203 del 16/11/2018, allegato al presente verbale (Allegato 3);

il **Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana**, ha trasmesso una nota istruttoria in risposta al quesito formulato dal Settore scrivente il 22/10/2018 prot. n. 488360 (allegato al presente verbale – Allegato 1) pervenuta in data 15/11/2018 prot. 523030 (allegato al presente verbale – Allegato 2).

Alla riunione sono inoltre invitati e presenti:

per il **Comune di Rosignano Marittimo**, la Responsabile del Procedimento, arch. Stefania Marcellini, arch. Maria Libera Silvestri e l'Assessore all'Urbanistica Margheria Pia.

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 12:00.

In via preliminare, la Conferenza ricorda e prende atto degli esiti della precedente seduta della Conferenza Paesaggistica, tenutasi in data 28 settembre 2018, come da relativo Verbale.

A seguito della quale, con nota trasmessa via pec in data 22/10/2018, prot. regionale n. 488360-P, il Settore scrivente ha chiesto un parere di competenza al Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana in merito alla applicazione dell'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004 in riferimento alla ricognizione delle "aree tutelate per legge" nella procedura di Conformazione al PIT-PPR del nuovo Piano Operativo del comune di Rosignano Marittimo.

Tale parere è stato richiesto al fine effettuare un approfondimento in merito all'applicazione del comma 2 dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 (Codice) in relazione alle esclusioni proposte dal comune di Rosignano Marittimo nella fase di ricognizione dei vincoli *ope legis*, nell'ambito della procedura di conformazione del Piano Operativo comunale al PIT-PPR.

In particolare l'Amministrazione comunale nelle tavole BcP "*Vincoli in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio*" ha operato la ricognizione dei vincoli paesaggistici presenti all'interno del proprio territorio e, in relazione alla perimetrazione della fascia costiera (categoria ex Galasso) ne ha proposto l'esclusione, in alcuni tratti, in applicazione del comma 2 dell'art. 142 del Codice.

In merito a tali esclusioni il parere della Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per le province di Pisa e Livorno, allegato la Verbale della prima seduta del 28/09/2018, aveva evidenziato alcune perplessità in relazione alla corretta applicazione del comma 2, lett. c) dell'art. 142 del Codice al caso di specie, "*auspicando un mantenimento del vincolo ai sensi dell'art. 142 [comma 1] lett. a) su tutta la costa di Rosignano*".

In relazione a questo aspetto la nota del Segretariato "*concorda con le motivazioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno prot. 116373 del 25/09/2018 e, pertanto conferma l'operatività del regime di tutela paesaggistica su tutte le aree che non siano tassitamente ricomprese nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 142 del Codice*" e chiarisce che, sulla base dei documenti presenti agli atti d'Ufficio, "*allo stato attuale della conoscenza, il caso in esame non possa essere ricompreso nei tre casi dettagliati dalla norma e che, in via generale in presenza di uno strumento urbanistico approvato alla data del 6 settembre 1985, non sia possibile estendere la deroga al regime di tutela, come prevista dal citato comma 2 dell'art. 142 del Codice, né alle aree prive di zonizzazione seppur ricomprese nel "perimetro del centro edificato" (identificando ora per allora le caratteristiche di omogeneità richieste) né alle aree ricomprese nelle zone omogenee A) e B) eventualmente individuate nei successivi atti pianificatori*".

Il parere trasmesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, pervenuto in data odierna, con pec. prot. n. 524203, ribadisce, per quanto concerne la proposta di applicazione dei vincoli previsti ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, quanto espresso dal Segretariato e ritiene operante il vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lett. a) su tutta la fascia costiera del Comune di Rosignano Marittimo.

La A.C. come già evidenziato nella precedente seduta fa presente che agli atti comunali risultano cartografie e documentazioni attestanti a partire dal 1985 (DCC n. 653 del 18/12/1985) la perimetrazione delle categorie ex Galasso rispetto alle quali operavano le esclusioni proposte ai sensi dell'art. 142, c.2. Da ciò ne è derivata una prassi consolidata nell'applicazione dei vincoli e delle relative procedure autorizzative fino ad oggi; a riprova di ciò la A.C. fa presente che nel 2007 con nota prot. 17304 del 22/06/2007, fu trasmesso il Regolamento Urbanistico Comunale agli uffici della Soprintendenza ai fini dell'espressione del parere di competenza sull'atto adottato. La Soprintendenza con propria nota n. prot. 2496 del 29/09/2007 ha dato riscontro alla A.C. con proprio parere senza evidenziare in alcun modo difformità sull'identificazione e rappresentazione dei vincoli.

La A.C. si rende pertanto disponibile ad approfondire e verificare gli atti e la loro cronologia con gli Organi Ministeriali, al fine di operare una ricostruzione giuridica in merito all'applicazione del suddetto vincolo.

La Conferenza sospende per pausa pranzo e riprende i lavori alle ore 15:00.

Sempre in riferimento alla ricognizione delle aree tutelate per legge, l'Amministrazione comunale nelle tavole BcP "*Vincoli in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio*" ha operato alcuni approfondimenti volti alla individuazione dei beni paesaggistici appartenenti alle categorie ex Galasso laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua e Boschi.

In merito a tali approfondimenti la Conferenza, concorda con l'esclusione dei corsi d'acqua, in quanto tali esclusioni discendono dall'applicazione dei criteri di cui all'Elaborato 7B del PIT-PPR. In riferimento a quanto espresso a tal proposito nella nota trasmessa dalla Soprintendenza la Conferenza richiama l'art. 5, c.5 dell'Elaborato 8B "*Disciplina dei Beni Paesaggistici*" facendo presente che con l'approvazione del PIT-PPR sono state fatte salve le esclusioni di cui all'elenco approvato con DCR 95/1986.

Con riferimento ai criteri posti alla base della rettifica delle aree boscate, la Conferenza precisa invece che non si può operare un'esclusione automatica delle aree coperte a "Pineta" (pag 84 Relazione Generale) se non associata ad altri ulteriori parametri derivanti dalla applicazione della legge forestale e del suo regolamento di attuazione.

In considerazione di ciò la Conferenza rileva la necessità di integrare la documentazione con relazioni tecniche e fotografiche attestanti la rispondenza dei criteri condivisi, di cui all'Elaborato 7B, per quanto concerne la perimetrazione delle aree boscate.

In merito alla perimetrazione dei laghi la Conferenza prende atto della documentazione fornita attestante l'esclusione del lago artificiale posto dentro l'area industriale della Solvay, località Aniene.

La Conferenza, ripercorrendo i rilievi evidenziati nel precedente Verbale, con specifico riferimento ai comparti di cui alle schede norma 2-10u, 3-32u, 6-9a, ricorda che tali comportanti sono stati oggetto di nuova adozione.

La A.C. illustra le controdeduzioni per i comparti 2-10u, 3-32u, 6-9a rispetto ai quali non sono intervenute modifiche a seguito della nuova adozione.

La Conferenza prende atto che il comparto 3-1u, a differenza di quanto erroneamente riportato nel precedente verbale, non è stato oggetto di nuova adozione.

La Conferenza, inoltre, riprendendo quanto già evidenziato nella prima seduta, mette in luce, con specifico riferimento ai comparti 3-2u, 3-3u dell'Allegato 1 delle NTA del PO comunale, comportanti nuove previsioni edificatorie in aree dalla connotazione agricola, il disallineamento rispetto agli Indirizzi per le politiche della Scheda d'Ambito n. 8 "Piana di Livorno Pisa Pontedera" riferibili ai sistemi della Costa, Pianura e fondovalle, volti al contenimento e, ove possibile, alla riduzione del già elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo; al mantenimento dei varchi inedificati esistenti, evitando saldature tra le aree urbanizzate e lungo gli assi infrastrutturali e ad evitare nuovi carichi insediativi tutelando e riqualificando il paesaggio costiero.

Al fine di garantire anche la coerenza con le direttive 1.4 e 2.1 della Scheda d'Ambito correlate ai relativi Obiettivi di qualità paesaggistica, la Conferenza chiede:

in riferimento al Comparto 3-2u, che lo Schema Grafico indicativo inserito nella Scheda Norma (pag. 45) dell'Allegato 1 sia da considerarsi prescrittivo al fine di mantenere un ampio varco inedificato da destinarsi esclusivamente a verde urbano e impedire così la saldatura tra Castiglioncello (Caletta) e Rosignano Solvay;

in riferimento al Comparto 3-3u, che sia rielaborato il Sistema Grafico indicativo (pag.63) al fine concentrare il verde urbano, senza variarne la consistenza (a parità di superficie), nella parte a sud del comparto lungo l'intero tratto della Via Lungomonte al fine di creare una fascia verde che si relazioni con il varco inedificato del comparto 3-2u. Tale Schema grafico dovrà avere una valenza prescrittiva.

Rispetto ai comparti 3-20u e 3-26u la Conferenza prende atto che per i comparti produttivi sono state applicate le norme per le zone APEA e che gli edifici previsti saranno realizzati come edifici a basso impatto energetico.

In riferimento alle previsioni che interessano Beni paesaggistici, la Conferenza richiama altresì quanto già evidenziato nella precedente seduta.

La Conferenza, al fine di completare le valutazioni di competenza rileva quanto segue.

L'Art. 13 - Interventi ammessi dell'"Allegato 5 Norme Tecniche di attuazione del Demanio Marittimo" consente, al comma 3, gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti regolarmente autorizzate a normative igienico-sanitarie, di sicurezza o settoriali, anche quando comportino un aumento della superficie coperta o un'aggiunta volumetrica, purché tale aumento: - non superi il 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti...". La Conferenza chiede di specificare che tale ampliamento non interessi le strutture esistenti sull'arenile.

In riferimento al comma 8 dello stesso art. 13, si chiede di specificare che, nel caso di ricostruzione dei volumi e della superficie coperta eventualmente rimossi allo scadere delle concessioni esistenti nell'ambito comunale, questi siano realizzati anche nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di tutela delle schede dei sistemi costieri, con particolare riferimento alle direttive di cui alle lett. m), n) e alla prescrizione di cui alla lett. i) del Sistema Costiero n. 3 "Litorale roccioso livornese", e alle direttive di cui alle lett. n), o) e alla prescrizione di cui alla lett. n) del Sistema Costiero n. 4 "Litorale sabbioso del Cecina".

Ugualmente per quanto concerne l'art. 18, si chiede di specificare che la norma non concerne gli arenili in quanto non coerente con la direttiva delle schede di sistema costiero: *"Gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, ivi compresi gli eventuali cambi di destinazione d'uso, previsti negli*

strumenti urbanistici, nonchè gli impianti sportivi scoperti, non devono interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere finalizzati al miglioramento delle attività turistico-ricreative e balneari esistenti”

Allo stesso modo per gli interventi di cui al Titolo II – “Regole specifiche di Zona e di Ambito”, si chiede di specificare che, per gli arenili e per i tratti di costa rocciosa, gli interventi ivi previsti sono subordinati al rispetto della specifica disciplina di tutela dei sistemi costieri sopra richiamati.

Conclusioni

La Conferenza vista l'istruttoria condotta, visti gli elaborati e le integrazioni prodotte, visto il parere della Soprintendenza, vista la nota del Segretariato regionale del MiBAC, visti gli esiti dell'odierna seduta ritiene che la A.C. possa procedere con l'approvazione del Piano Operativo a condizione che vengano modificati e integrati gli elaborati come sopra espresso. La Conferenza precisa fin da ora che, in considerazione del parere espresso dalla Soprintendenza, non si applicano gli effetti di cui all'art. 146, c.5 del Codice e continuano a trovare applicazione le norme di cui all'art. 23, c. 3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR. La Conferenza resta in attesa di ricevere l'atto definitivamente approvato ai fini di concludere la procedura di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR.

La Conferenza termina i propri lavori alle ore 17:00.

per la Regione Toscana

Ing. Aldo Ianniello _____





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ALLEGATO 1

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

*Settore Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio*

Oggetto: Comune di Rosignano M.mo (LI) – Richiesta di parere di competenza in merito alla applicazione dell'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004 in riferimento alla ricognizione delle "aree tutelate per legge" nella procedura di Conformazione al PIT-PPR del nuovo Piano Operativo del comune di Rosignano Marittimo.

Al **Segretariato regionale del Ministero** per i
beni e le attività culturali per la Toscana
e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno
Al comune di Rosignano Marittimo
Loro SEDI

Facendo seguito alla seduta della Conferenza paesaggistica, svoltasi in data 28/09/2018, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano, al fine di valutare la conformazione al PIT-PPR del nuovo Piano Operativo del comune di Rosignano Marittimo, si evidenzia quanto segue.

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della ricognizione delle aree tutelate per legge presenti nel proprio territorio, ha proposto l'esclusione, ai sensi del comma 2 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, delle aree tutelate per legge di cui alla lettera a) "Territori costieri", comma 1 dello stesso art. 142, che, alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nei centri edificati, perimetrati ai sensi dell'art. 18 della L. 865/1971, o nelle parti di territorio dove sono stati attuati gli interventi derivanti da Piano Pluriennale di attuazione (PPA).

In riferimento a tale esclusione la Soprintendenza di Pisa, nel proprio parere di competenza, trasmesso con nota pervenuta via pec in data 26/09/2018, ns. prot. n. 448183, ai fini della Conferenza paesaggistica, esprime delle perplessità in relazione alla corretta applicazione del comma 2, lett. c) dell'art. 142 al caso di specie, in quanto, essendo il comune dotato di PRG, il riferimento normativo da applicarsi dovrebbe essere costituito dalle lett. a) e b) del suddetto comma 2. La Soprintendenza esprime inoltre delle criticità, anche in relazione della mancata leggibilità delle aree ricomprese nel PPA adottato nell'anno 1984, con particolare riferimento all'area costiera posta tra Rosignano Solvay e Castiglioncello.

Il comune di Rosignano ha esplicitato in Conferenza che l'esclusione dei territori costieri, operata nelle tavole BcP "Vincoli in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Componente tecnico Amministrativa del Quadro Conoscitivo) e descritta nella Relazione generale dell'atto adottato (paragrafo 8.1.6 "Ricognizione dei vincoli paesaggistici del PIT/PPR e coerenza") e nella relazione Generale sull'atto controdedotto, è stata effettuata sulla base della perimetrazione dei centri edificati, di cui alla DCC 22/84 di approvazione del secondo PPA e aggiornamento del perimetro del centro abitato. In sede di Conferenza l'Amministrazione comunale ha infatti evidenziato che ha ritenuto corretto applicare tale metodologia in quanto non era possibile operare le esclusioni di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 142, considerato che il PRG, adottato precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 1444/68 e approvato successivamente al Decreto, non aveva potuto recepire né equiparare le zone del Piano comunale a quelle indicate nel Decreto medesimo. Neppure la Variante sostanziale, formatasi successivamente, aveva recepito le indicazioni del D.M. per le zone omogenee.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

*Settore Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio*

Da ciò, non essendo stato possibile equiparare la zonizzazione urbanistica individuata dal PRG con quelle indicate nel Decreto, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere, anche se in presenza di uno strumento urbanistico vigente, alla perimetrazione dei Territori costieri escludendo dagli stessi i centri edificati come perimetrali nella cartografia allegata alla Delibera CC n. 22 / 1984.

Alla luce di quanto sopra esposto, che richiama sostanzialmente quanto evidenziato nel Verbale della seduta della Conferenza, allegato alla presente nota, in considerazione della necessità di un approfondimento sulle questioni rilevate, si chiede a Codesto Segretariato Regionale l'espressione di un parere di competenza al fine di chiarire la corretta applicazione del comma 2 dell'art. 142 del D.lgs.

A tal fine si fa presente che la Conferenza ha previsto la ripresa dei lavori in data 9 novembre, sarebbe pertanto auspicabile poter addivenire in tale sede ad una soluzione interpretativa.

In merito alla ricognizione operata sui Territori contermini ai laghi, Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e Boschi, si fa presente che le verifiche di cui al comma 4 dell'art. 5 dell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici", in corso di istruttoria presso i nostri uffici, saranno svolte nell'ambito della prossima seduta della Conferenza paesaggistica, in applicazione dei criteri di cui all'Elaborato 7B del PIT-PPR.

Il Settore resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.
Responsabile della P.O. Arch. Cecilia Berengo, tel. 055/4385307 e-mail: cecilia.berengo@regione.toscana.it
Funzionario referente dell'istruttoria Arch. Paola Gatti, tel. 055/4383932 e-mail: paola.gatti@regione.toscana.it

Cordiali saluti

Il Direttore e Dirigente del Settore
Ing. Aldo Ianniello

oggetto: Comune di Rosignano M.mo (LI) - Richiesta di parere di competenza in merito alla applicazione dell'art. 142, commi

n allegati: 2

AOOGR/488360/T.100 del 22/10/2018



Ministero

per i beni e le attività culturali

Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana

Firenze, 13 NOV 2018

Alla Regione Toscana
Direzione Urbanistica e Politiche
Abitative - Settore Tutela,
Riqualficazione e Valorizzazione del
Paesaggio
regionetoscana@postacert.toscana.it

Prot. n. 12374 Allegati _____
Classifica: _____

Risposta al foglio del _____
Dir. _____ Sez. _____ n. _____

Oggetto: COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) - Richiesta della Regione Toscana Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, in merito all'applicazione dell'art. 142, c. 2 del D.Lgs 42/2004 in riferimento alla ricognizione delle "aree tutelate per legge" nelle procedure di Conformazione al PIT-PPR del nuovo Piano Operativo del comune di Rosignano Marittimo.

Trasmissione parere di competenza.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Pisa e Livorno
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

In riferimento alla questione in oggetto ed alla nota prot. n. 488360 del 22.10.2018 (ns. prot. n. 11707 del 24.10.2018), con la quale la Regione Toscana, ha chiesto a questo Segretariato regionale l'espressione del parere di specifica competenza nell'ambito delle azioni di co-pianificazione congiunta del PIT-PPR approvato con DCR n. 37 del 27.03.2015;

vista la nota prot. n. 510746 del 07.11.2018 (ns. prot. n. 12206 del 08.11.2018), con la quale la Regione Toscana ha fissato **per il 16 novembre 2018** la riunione della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art 21 della Disciplina del PIT-PPR per l'esame del Piano operativo in oggetto;

vista la Circolare n. 15 prot. n. 9953 del 30.03.2016 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V;

vista la nota prot. n. 8967 del 01.08.2018 con cui questo Segretariato regionale conferiva delega al Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno ad esprimere il parere di competenza di questa Amministrazione

vista la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno prot. n. 116373 del 25.09.2018 inerente il parere di competenza di questa Amministrazione;

considerato che:

- sono stati svolti appositi incontri di coordinamento svolti nello spirito di fattiva collaborazione reciproca con la Soprintendenza al fine di approfondire la questione,
- al Segretariato non risultano pervenuti atti e/o altra documentazione certificante le eventuali disapplicazioni attuate dallo stesso Comune ai sensi del comma 2 dell'art 142 del Codice a partire dalla data del 9 settembre 1985, ovvero, documentazioni attestanti la perimetrazione e l'effettiva realizzazione del PPA approvato dal comune di Rosignano Marittimo con DCC 22/1984 alla medesima data;
- dalla dalle foto aeree del 1988 consultabili tramite il sistema geografico regionale risultano ampie aree non edificate;



Ufficio Firenze V.R. Casella Postale 136 - 50123 Firenze

Cent. 055 27189750 - email: sr-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

considerato inoltre che le disapplicazioni previste dal comma 2 dell'art. 142 possano trovare luogo solo se effettivamente corrispondenti al dettato della norma, che recita:

“La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;*
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”;*

questo Segretariato regionale,


sulla scorta dei documenti presenti agli atti d'Ufficio, ritenendo che, allo stato attuale della conoscenza, il caso in esame non possa essere ricompreso nei tre casi dettagliati dalla norma e che, in via generale in presenza di uno strumento urbanistico approvato alla data del 6 settembre 1985, non sia possibile estendere la deroga al regime di tutela, come prevista dal citato comma 2 dell'art 142 del Codice, né alle aree prive di zonizzazione seppure comprese nel “perimetro del centro edificato”(identificando “ora per allora” le caratteristiche di omogeneità richieste) né alle aree comprese nelle zone omogenee A) e B) eventualmente individuate nei successivi atti pianificatori;

nell'ambito delle proprie competenze in ordine alle azioni di co-pianificazione del PIT-PPR ed in risposta alla richiesta della Regione Toscana prot. n. 488360 del 22.10.2018 citata nelle premesse,


comunica che:

concorda con le motivazioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno prot. n. 116373 del 25.09.2018 e, pertanto, conferma l'operatività del regime di tutela paesaggistica su tutte le aree che non siano tassativamente ricomprese nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 142 del Codice.

IL SEGRETARIO REGIONALE
dott.ssa Giorgia Muratori



FB/ic



Oggetto : Rosignano M.mo - Piano Operativo

Da : Segretariato Regionale <mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it>

Rispondi A : Segretariato Regionale <mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it>

Data : 14-11-2018


**A : Regione Toscana <regionetoscana@postacert.toscana.it>, SABAP PISA-LIVORNO
<mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it>**

Corpo messaggio:

null

Allegati :

12374.PDF





Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Pisa 16 NOV 2018

Regione Toscana
Direzione Urbanistica e politiche abitative
regionetoscana@postacert.toscana.itc.a. Arch. Cecilia Berengo
cecilia.berengo@regione.toscana.itSegretariato Regionale MiBAC per la Toscana
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Prot. n. 13876

Cl. 34.19.01/29.4

Oggetto: Conferenza Paesaggistica del 16 Novembre 2018 h. 12:00

Comune: Rosignano Marittimo

Richiedente: Regione Toscana

Proponente: Comune di Rosignano Marittimo

Procedimento: richiesta prot. n AOOGR 0510746 del 07/11/2018 - SABAP prot. n 13546 del 08/11/2018

Descrizione intervento: Convocazione di Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 per l'esame della Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, del "Piano Operativo".

Normativa di riferimento: d.lgs. 42/2004

Ns. prot. n. 8851/2018

In relazione alla vs. nota 07/11/2018 (ns. prot. 13546 del 08/11/2018), recante la convocazione per la Conferenza Paesaggistica in oggetto, alla quale questa Soprintendenza non potrà partecipare, si trasmette il seguente parere.

Ambito Paesaggistico - Ing. Gino Cenci

Questo Ufficio conferma la presenza di importanti criticità all'interno del piano, sollevate con ns. nota n. 11637 del 25/09/2018. Per quanto riguarda la proposta di disapplicazione dei vincoli previsti ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42/2004, e facendo seguito alla nota del Segretariato regionale MiBAC per la Toscana n. 12374 del 13/11/2018, si ribadisce che i casi di esclusione sono tassativi ed elencati al comma 2 del citato art. 142, e che non è possibile individuarli in altra maniera. Pertanto, questo Ufficio ritiene operante il vincolo di cui all'art. 142 c. 1 lett. a) su tutta la fascia costiera del Comune di Rosignano Marittimo. Relativamente ai corsi d'acqua, si segnala che il Botro del Gonnellino e Botro Montorno sono contenuti nell'allegato E al PIT-PPR, recante "l'Elenco dei corsi d'acqua secondo la ricognizione degli Elenchi delle acque pubbliche di cui ai Regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali", e sono pertanto sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c). Allo stesso modo, non si condivide l'esclusione dal vincolo operata per il Botro Fortulla nel suo tratto successivo ad una biforcazione. Relativamente alle aree boscate e ai laghi, il riferimento per la ricognizione e delimitazione dei vincoli è contenuto nell'elaborato 7B al PIT-PPR, artt.3 e 8.

Nel complesso, rilevando significative previsioni edificatorie e un consistente ampliamento del territorio urbanizzato, anche in presenza di aree di forte criticità per livelli di artificializzazione e crisi



degli elementi naturalistici ed ecosistemici, come già descritto nella ns. 11637, e rilevando nel complesso un peggioramento delle criticità esistenti, questa Soprintendenza conferma il parere contrario al Piano Operativo del Comune di Rosignano Marittimo già precedentemente espresso in data 25/09/2018, e ribadisce il proprio auspicio ad una revisione delle previsioni in esso contenute.

Ambito Archeologico - Dott.sa Lorella Alderighi

Confermando quanto espresso con nostra nota n. 11637 del 25/09/2018, si sottolinea la mancanza di una carta del rischio archeologico; ai fini della tutela dei siti archeologici individuati da raccolte di superficie, non indagati e per questo non vincolati, si richiede la previsione di una carta del rischio archeologico da inserire all'interno del Piano Operativo. Il lavoro sarà svolto sotto la supervisione di questa Soprintendenza

Il Funzionario Responsabile
Ing. Gino Cenci

CEN/BRO

Il Soprintendente
Andrea Muzzi

